

UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE

Comuni di:

Castel d'Aiano
Castel di Casio
Castiglione dei Pepoli
Gaggio Montano
Grizzana Morandi
Marzabotto
Monzuno
San Benedetto Val di Sambro
Vergato

COPIA

DELIBERAZIONE

Nr. 1

Data 12/02/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2015-2017 - PRIMO STRALCIO 2017

L'anno duemilaquindici, questo giorno dodici del mese di febbraio alle ore 15:00, convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta.

All'appello nominale risultano presenti:

SINDACI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Argentieri Salvatore	Assessore	P	
Brunetti Mauro	Assessore	P	
Fabbri Maurizio	Assessore	P	
Franchi Romano	Assessore	P	
Gnudi Massimo	Assessore	P	
Leoni Graziella	Assessore	P	
Mastacchi Marco	Assessore	P	
Santoni Alessandro	Assessore	P	
Tanari M. Elisabetta	Assessore	P	

Presenti n. 9

Assenti n. 0

Partecipa ed assiste il **Segretario Direttore** Dott. Pieter J. Messino'.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente**, Romano Franchi, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso che:

- l'art. 39, comma 1 della legge n. 449/1997 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale, avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale;
- che l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 nonché gli artt. 89 e 91 del D.Lgs. 267/2000 impongono l'obbligo, da parte della Giunta, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica;
- ogni modifica alla dotazione organica dell'ente deve rispettare il principio dell'invarianza della spesa;
- nel quadro di fabbisogno delineato dalla programmazione triennale rientrano anche le disponibilità di personale derivanti da mobilità volontaria e per progressioni verticali;
- che il dl 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, nr. 89, e il dl 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, nr. 114, hanno introdotto significative novazioni in relazione alle disposizioni vincolistiche in materia di personale;
- è abrogato l'art. 76 comma 7 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 133/2008, in materia di rapporto percentuale tra le spese di personale e le spese correnti, che prevedeva il divieto assoluto di assunzione per gli enti nei quali il predetto rapporto fosse superiore al 50%;
- l'art. 18 comma 2-bis del dl 112/2008 è stato interamente riformulato, di talché i vincoli alle assunzioni e alle spese di personale previsti per le amministrazioni di riferimento non sono più immediatamente e direttamente applicabili alle aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica; i predetti organismi sono tenuti a rispettare "il principio di riduzione dei costi di personale", il cui perseguimento è assicurato mediante l'adozione da parte dell'amministrazione di riferimento di un proprio atto di indirizzo che definisce specifici criteri e modalità di attuazione; mentre le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali ed alla persona e le farmacie, pur essendo escluse dai predetti limiti, sono comunque tenute a rispettare l'obbligo di mantenere un livello di costi per il personale coerente con la quantità dei servizi erogati (cfr. deliberazione Corte dei Conti Emilia-Romagna n. 172/2014 PAR);
- è modificato l'art. 9 comma 28 del decreto legge nr. 78/2010 (che riconduceva la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009) e pertanto tali limitazioni non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al citato comma 557 dell'art. 1 l. 296/2006;
- mentre trova conferma la disciplina dell'art. 1 comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, tra cui le Unioni, alla luce del quale "Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 55". (comma così modificato dall'art. 3, comma 120, legge n. 244 del 2007, successivamente dall'art. 14, comma 10, legge n. 122 del 2010, infine dall'art. 4-ter, comma 11, legge n. 44 del 2012)";

DATO ATTO che:

- questo Ente non è sottoposto all'obiettivo relativo al patto di stabilità interno;

- la spesa di personale sostenuta per l'esercizio 2014 comporta una riduzione rispetto al dato consuntivo relativo al valore dell'annualità 2008;
- che in relazione alle facoltà assunzionali dello scrivente ente, sia ragionevole ritenere di poter riportare nell'anno successivo i margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati nel triennio precedente, così come previsto nei precedenti provvedimenti programmatori;
- che il limite annuo di cui al richiamato art. 9 comma 28 del citato decreto legge nr. 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato è corrispondente al 100% della spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per le medesime tipologie contrattuali, essendo l'Ente in linea con il rispetto, anche per l'anno in corso, dell'obbligo di riduzione complessiva della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 della l. 296/2006;
- ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e s.m.i., non si evidenziano situazioni di soprannumerarietà di personale o comunque di eccedenza, anche temporanea, in relazione alle specifiche esigenze funzionali od alla situazione finanziaria dell'Ente;
- al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo normativo di esercizio obbligatoriamente associato di alcune funzioni fondamentali, di cui al percorso di riordino territoriale disciplinato dalla L.R. 21/2012, le previsioni in materia di personale verranno coordinate in sede unitaria con i Comuni aderenti, al fine di assicurare, in senso sostanziale, il rispetto delle relative disposizioni vincolistiche;

Richiamato:

- l'art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001 nr. 165, alla luce del quale le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, ed inoltre prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le predette procedure di mobilità;
- l'art. 1 comma 47 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a mente del quale in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato sono consentiti trasferimenti per mobilità tra le amministrazioni sottoposte al regime di limitazione;

Rilevato che per concorde orientamento della giurisprudenza contabile l'istituto della mobilità tra enti soggetti a vincoli assunzionali risulta neutro per la finanza pubblica e che la mobilità in entrata è libera, non generando alcuna incidenza sulle capacità assunzionali dell'ente ricevente, mentre il trasferimento in mobilità per l'ente di origine non può costituire cessazione legittimante assunzioni sul mercato esterno alla pubblica amministrazione (per tutti Corte dei Conti Piemonte 59/2014/SRCPIE/PAR);

Dato atto che la recente legge di stabilità (l. 23 dicembre 2014, nr. 190) ha introdotto ulteriori novità in materia di personale:

- (art. 1 comma 424): le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui

all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

- (art. 1 comma 450, introduce il comma 31-quinquies all'art. 14 del dl 78/2010): per i comuni che esercitano in forma associata le proprie funzioni fondamentali, mediante unione o convenzione le spese di personale e le facoltà di assunzione sono considerate in maniera cumulata tra i comuni medesimi mediante forme di compensazione tra gli stessi, nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e dell'invarianza della spesa complessiva;

Richiamato l'art. 6 e 6-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, nr. 165, ai sensi dei quali:

- gli enti provvedono periodicamente e alla ridefinizione delle dotazioni organiche e comunque ove ciò risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;
- le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate da processi di trasferimento di funzioni provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche;

Vista la dotazione organica della estinta Comunità Montana dell'Appennino Bolognese, al quale lo scrivente Ente è subentrato giusto decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 ottobre 2013, n. 211, in sostituzione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 76/2013, è stato approvato il decreto di estinzione della Comunità Montana dell'Appennino Bolognese per trasformazione in Unione dell'Appennino Bolognese, ai sensi dell'art. 32 comma 2 della L.R. n. 9/2013, con decorrenza 1° gennaio 2014 e dato atto che, in attesa di perfezionare il processo di riordino territoriale che prevede l'esercizio associato di alcune funzioni fondamentali ai sensi del dl 78/2010 e della L.R. 21/2012, e pertanto di una ridefinizione complessiva della dotazione organica, è stata condivisa con gli Enti aderenti **una considerazione sostanziale della spesa di personale**, tale per cui alla spesa di personale propria di ciascun Comune aderente occorre sommare la quota parte di quella sostenuta dall'Unione;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 91 del t.u. enti locali "*Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*";

Dato atto che:

- nell'ambito del percorso di riordino territoriale per l'esercizio associato di alcune funzioni fondamentali ai sensi del dl 78/2010 e della L.R. 21/2012 sono state trasferite all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese una serie di funzioni a cura di tutti e nove i Comuni aderenti: SUAP, informatica, cultura e turismo, funzioni di Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini, Protezione civile, Centrale Unica di Committenza;
- nell'ambito del predetto percorso sono stati trasferiti all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese diverse unità di personale, mentre altre sono assegnate con l'istituto del comando;

Vista la propria precedente deliberazione nr. 79/2014, con la quale sono stati approvati gli indirizzi per il riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari a livello distrettuale ai sensi della L.R. 12/2013 e sulla scorta del programma di riordino approvato in sede di Comitato di distretto socio-sanitario, con la quale si prevede:

- individuazione dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese quale unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali a livello distrettuale;
- gestione diretta pubblica da parte dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, con specifiche ipotesi di decorrenza: dei servizi di Casa Residenza Anziani di Castiglione dei Pepoli; del Servizio di Assistenza Domiciliare non Accreditata; dei tre Servizi Educativi 0-3 anni (Nidi) attualmente gestiti con personale comunale; eventualmente, con ipotesi dal 1/1/2016, del patrimonio ERP e dei servizi attualmente affidati ad Acer ;
- realizzazione di un'Istituzione dei Servizi Sociali quale organismo strumentale dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, ai sensi dell'art. 114 del t.u.e.l., caratterizzata da una struttura organizzativa "corta" che eviti duplicazioni e sovrapposizioni;
- ritiro graduale della delega, da attivare sin dal secondo semestre 2015 secondo le fasi descritte nel cronoprogramma;

Considerata pertanto la necessità di aggiornare la programmazione del fabbisogno di personale per l'esercizio in corso sulla base degli indirizzi che seguono:

- a) prevedere la copertura di n.10 posti a tempo indeterminato nella cat. b.3, nel profilo professionale di "collaboratore professionale attività assistenziali", con qualifica di operatore socio sanitario, da assegnare alla costituenda istituzione servizi sociali dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese per la gestione dei servizi sociali nell'ambito dell'intero territorio dell'Unione, attraverso procedura concorsuale esterna, dando atto che: il servizio di assegnazione sarà prioritariamente individuato presso la Casa-Residenza per anziani non autosufficienti di Castiglione dei Pepoli; sono comunque individuati quali servizi di assegnazione gli ulteriori servizi affidati all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese nell'ambito del Programma di riordino delle forme di gestione del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari del Distretto di Porretta Terme (DGU 79/2014); entro il periodo di efficacia sopraindicato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria della selezione sia per l'eventuale copertura di ulteriori posti a tempo indeterminato, sia per l'assunzione a termine di unità di personale della stessa qualifica e profilo professionale; che comunque, in presenza di vincoli normativi impeditivi all'assunzione a tempo indeterminato o a ritardi conseguenti al perfezionamento dell'iter di collocamento del personale in esubero della Città Metropolitana (art. 1 commi 424 e ss. della legge 190/2014), l'Amministrazione potrà procedere all'utilizzo della graduatoria della selezione per assunzioni a termine al fine di rispettare i parametri normativi previsti dalla L.R. in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari e la continuità dei servizi stessi, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza;
- b) prevedere l'assunzione a termine di nr. 01 unità di personale cat. D, profilo professionale "assistente sociale", e di nr. 01 unità di personale somministrato cat. C, profilo professionale "istruttore amministrativo-contabile", presso l'Ufficio di Piano distrettuale dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, nell'ambito della gestione del progetto "Home care Premium";
- c) prevedere, nell'ambito del programma di riordino di cui alla L.R. 12/2013 tutti gli interventi comunque necessari per assicurare la continuità dei servizi sociali e socio-assistenziali al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza ed i parametri normativamente previsti per i servizi accreditati, anche in relazione agli accordi conseguenti al progressivo ritiro delle deleghe;
- d) prevedere i trasferimenti e/o i comandi necessari ad assicurare lo svolgimento associato delle funzioni fondamentali secondo le programmazioni temporali previste, nell'ambito dei relativi progetti organizzativo-funzionali di ciascun servizio;
- e) prevedere l'attivazione di progetti ex art. 15 comma 5 CCNL comparto Regione autonomie locali siglato il 1° aprile 1999, finanziati con risorse proprie di bilancio per un ammontare complessivo corrispondente ai valori degli esercizi precedenti;

- f) di prevedere la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione, nonché in funzione dei predetti vincoli conseguenti dal concorso del sistema delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
- g) di prevedere, alla luce delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2015 che la predetta programmazione possa subire variazioni, integrazioni o modificazioni in relazione alla possibilità contemplata di considerare le spese di personale e le facoltà di assunzione in maniera cumulata tra i comuni medesimi, prevedendo anche forme di compensazione tra gli stessi, nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e dell'invarianza della spesa complessiva;

DATO ATTO che:

- gli indirizzi come sopra espressi troveranno valorizzazione contabile nella previsione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria per l'esercizio in corso;
- nel rispetto delle linee di indirizzo espresse nell'ambito della propria autonomia organizzativa ogni intervento comunque determinante un maggior onere della spesa di personale, come complessivamente intesa, ivi compresa la definizione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, dovrà essere comunque previamente subordinato alla verifica del rispetto dei parametri conseguenti alla partecipazione del sistema delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla luce degli indirizzi e dei parametri applicativi vigenti, coordinandola con i comuni aderenti, anche attraverso forme di compensazione tra gli stessi, nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e dell'invarianza della spesa complessiva;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Richiamato il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTI:

lo statuto dell'Ente;

il T.U. Enti Locali D.Lgs n. 267/2000;

il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165;

il d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150;

il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto che sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18/08/2000 N. 267 sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, da parte dei Responsabili dei servizi interessati, nonché il parere di conformità da parte del Segretario, come da certificazione allegata;

AD UNANIMITA' di voti legalmente espressi

DELIBERA

DI APPROVARE il programma triennale di fabbisogno del personale 2015-2017, sulla base degli indirizzi che seguono:

- a) prevedere la copertura di n.10 posti a tempo indeterminato nella cat. b.3, nel profilo professionale di "collaboratore professionale attività assistenziali", con qualifica di operatore socio sanitario, da assegnare alla costituenda istituzione servizi sociali dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese per la gestione dei servizi sociali nell'ambito dell'intero territorio dell'Unione, attraverso procedura concorsuale esterna, dando atto che: il servizio di assegnazione sarà prioritariamente individuato presso la Casa-Residenza per anziani non autosufficienti di Castiglione dei Pepoli; sono comunque individuati quali servizi di

assegnazione gli ulteriori servizi affidati all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese nell'ambito del Programma di riordino delle forme di gestione del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari del Distretto di Porretta Terme (DGU 79/2014); entro il periodo di efficacia sopraindicato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria della selezione sia per l'eventuale copertura di ulteriori posti a tempo indeterminato, sia per l'assunzione a termine di unità di personale della stessa qualifica e profilo professionale; che comunque, in presenza di vincoli normativi impeditivi all'assunzione a tempo indeterminato o a ritardi conseguenti al perfezionamento dell'iter di collocamento del personale in esubero della Città Metropolitana (art. 1 commi 424 e ss. della legge 190/2014), l'Amministrazione potrà procedere all'utilizzo della graduatoria della selezione per assunzioni a termine al fine di rispettare i parametri normativi previsti dalla L.R. in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari e la continuità dei servizi stessi, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza;

- b) prevedere l'assunzione a termine di nr. 01 unità di personale cat. D, profilo professionale "assistente sociale", e di nr. 01 unità di personale somministrato cat. C, profilo professionale "istruttore amministrativo-contabile", presso l'Ufficio di Piano distrettuale dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, nell'ambito della gestione del progetto "Home care Premium";
- c) prevedere, nell'ambito del programma di riordino di cui alla L.R. 12/2013 tutti gli interventi comunque necessari per assicurare la continuità dei servizi sociali e socio-assistenziali al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza ed i parametri normativamente previsti per i servizi accreditati, anche in relazione agli accordi conseguenti al progressivo ritiro delle deleghe, ivi compresi i trasferimenti ed i comandi tra Unione e Comuni aderenti;
- d) prevedere i trasferimenti e/o i comandi necessari ad assicurare lo svolgimento associato delle funzioni fondamentali secondo le programmazioni temporali previste, nell'ambito dei relativi progetti organizzativo-funzionali di ciascun servizio;
- e) prevedere l'attivazione di progetti ex art. 15 comma 5 CCNL comparto Regione autonomie locali siglato il 1° aprile 1999, finanziati con risorse proprie di bilancio per un ammontare complessivo corrispondente ai valori degli esercizi precedenti;
- f) di prevedere la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione, nonché in funzione dei predetti vincoli conseguenti dal concorso del sistema delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
- g) di prevedere, alla luce delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2015 che la predetta programmazione possa subire variazioni, integrazioni o modificazioni in relazione alla possibilità contemplata di considerare le spese di personale e le facoltà di assunzione in maniera cumulata tra i comuni medesimi, prevedendo anche forme di compensazione tra gli stessi, nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e dell'invarianza della spesa complessiva;

DI DARE ATTO che:

- la ridefinizione complessiva della dotazione verrà definita in esito al percorso di perfezionamento del trasferimento di funzioni e servizi all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, in relazione al principio di cui al comma 31-quinquies all'art. 14 del dl 78/2010, introdotto dall' art. 1 comma 450 della legge di stabilità 2015, alla luce dle quale per i comuni che esercitano in forma associata le proprie funzioni fondamentali, mediante unione o convenzione le spese di personale e le facoltà di assunzione sono considerate in maniera cumulata tra i comuni medesimi mediante forme di compensazione tra gli stessi, nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e dell'invarianza della spesa complessiva;
- ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e s.m.i., non si evidenziano situazioni di soprannumerarietà di personale o comunque di eccedenza, anche temporanea, in relazione alle specifiche esigenze funzionali od alla situazione finanziaria dell'Ente, rispetto alla dotazione organica;

- gli indirizzi come sopra espressi troveranno valorizzazione contabile nella previsione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria per l'esercizio in corso;
- nel rispetto delle linee di indirizzo espresse nell'ambito della propria autonomia organizzativa ogni intervento comunque determinante un maggior onere della spesa di personale, come complessivamente intesa, ivi compresa la definizione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, dovrà essere comunque previamente subordinato alla verifica del rispetto dei parametri e della disciplina vincolistica conseguenti alla partecipazione del sistema delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla luce degli indirizzi e degli orientamenti applicativi prevalenti;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:

- alle OO.SS – RSU ex art. 7 del CCNL 01.04.1999;
- all'organo di revisione contabile, per l'accertamento di cui all'art. 19, comma 8 della Legge n. 448/2001;

DI DICHIARARE, con voto favorevole unanime, espresso con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134 4° comma del T.U.E.L. n. 267/2000.

UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

NR.	1
DEL	12/02/2015
OGGETTO	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2015-2017 - PRIMO STRALCIO 2017

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Ex Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, consegnata in originale, che contiene tutti gli elementi utili alla relativa istruttoria, si esprime, in ordine alla regolarità tecnica della stessa:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

Con le seguenti motivazioni:

Vergato, lì 29/01/2015

Il Segretario Direttore

F.to dott. Pieter J. Messino'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE
(Ex Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla suesposta proposta di deliberazione ed agli specifici elementi utili relativi all'istruttoria tecnica che precede, dato atto che il provvedimento proposto **comporta effetti diretti o indiretti** sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si esprime **in ordine alla regolarità contabile**:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

Con le seguenti motivazioni:

Vergato, lì 29/01/2015

Il Responsabile Servizi Finanziari

F.to Enrica Leoni

PARERE DI CONFORMITA'

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed alla relativa istruttoria ivi contenuta, si esprime **parere favorevole di conformità dell'azione amministrativa** alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Vergato, lì 12/02/2015

Il Segretario Direttore

F.to Dott. Messino' Pieter J.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE N° 1/2015**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Romano Franchi

Il Segretario Direttore

F.to Dott. Pieter J. Messino'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna mediante trasmissione all'albo pretorio on line, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Data, lunedì 23 marzo 2015

Il Segretario Direttore

F.to Dott. Pieter J. Messino'

Il sottoscritto Segretario Direttore attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 d.lgs. n. 267/2000.

Data, giovedì 12 febbraio 2015

Il Segretario Direttore

F.to Dott. Pieter J. Messino'

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Data, lunedì 23 marzo 2015

Il Segretario Direttore

Dott. Pieter J. Messino'